



Consiglio regionale

Interventi di sostegno alle città murate e alle fortificazioni della Regione Abruzzo

Art. 1 (Finalità)

1. Nell'ambito dell'attività di valorizzazione del patrimonio storico e culturale dell'Abruzzo, la Regione riconosce il valore storico e culturale del patrimonio architettonico costituente già fortificazione muraria per la delimitazione e la difesa dei centri urbani delle città abruzzesi, rilevando il peculiare carattere identitario del territorio regionale che in tale patrimonio risiede e che deriva dalla sua correlazione alle vicende storiche dell'Abruzzo in tutte le epoche del suo sviluppo.

Art. 2 (Oggetto)

1. La presente legge disciplina interventi a sostegno della valorizzazione delle mura storiche e degli edifici in esse inseriti o a esse connessi, delle torri, dei castelli e dei ponti, mediante il ripristino dell'accessibilità ai luoghi e la creazione di percorsi culturali.
2. Il complesso degli edifici di cui al comma 1 è di seguito denominato "mura storiche".

Art. 3 (Contributi)

1. Per la finalità di cui all'articolo 1, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi a favore dei comuni che intendano realizzare interventi a sostegno della valorizzazione delle mura storiche, mediante il ripristino dell'accessibilità ai luoghi e la creazione di percorsi culturali.
2. La Giunta regionale, nei limiti previsti dal bilancio di previsione, con propria deliberazione definisce le modalità operative per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1.
3. Possono presentare domanda di concessione dei contributi, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale, i comuni che, al momento della presentazione della stessa, hanno approvato un progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo agli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).
4. Ciascun comune può presentare una sola domanda.

Art. 4
(Criteri di priorità)

1. Costituiscono criteri di priorità per la valutazione di qualità delle domande di contributo:
 - a) l'avvenuta approvazione del progetto definitivo alla data di presentazione della domanda;
 - b) la finalizzazione prioritaria del progetto di recupero delle mura storiche all'accessibilità del pubblico a spazi finora interdetti;
 - c) la strategicità del progetto nel quadro del recupero delle mura storiche a funzioni di pubblico interesse connesse a interventi di carattere sociale e culturale;
 - d) la presenza di percorsi attrezzati per persone disabili.

Art. 5
(Revoca)

1. In caso di inottemperanza agli obblighi previsti nel decreto di concessione del contributo, è disposta la revoca del medesimo e la restituzione delle somme erogate, maggiorate degli interessi legali a decorrere dalla data di erogazione sino alla data di restituzione.
2. Le somme da restituire ai sensi del comma 1 possono essere oggetto di compensazione con ulteriori somme di cui sia prevista l'erogazione a favore dei comuni inadempienti a valere sul bilancio della Regione.

Art. 6
(Disposizioni finanziarie)

1. L'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge decorre dall'esercizio 2025.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge si fa fronte, a decorrere dall'anno 2025, con le risorse di apposito e nuovo stanziamento denominato "Interventi di sostegno alle città murate ed alle fortificazioni della Regione Abruzzo" istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale alla Missione 05 (Tutela e valorizzazioni dei beni e attività culturali), Programma 01 (Valorizzazione dei beni di interesse storico), Titolo 2 (Spese in conto capitale), annualmente determinato nel rispetto degli equilibri di bilancio ed iscritto con la legge di bilancio, ai sensi del comma 1 dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), trattandosi di spesa di natura continuativa e non obbligatoria.
3. Gli interventi di cui alla presente legge possono essere cofinanziati con altre risorse regionali e statali, allocate e trasferite per finalità coerenti con gli obiettivi della presente legge.
4. L'autorizzazione della spesa di cui alla presente legge è consentita solo nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale.
5. La Giunta regionale e il Dipartimento regionale Sviluppo Economico – Turismo adottano tutti gli atti necessari per dare attuazione alle disposizioni della presente legge.

Art. 7
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 105/2 del 8.2.2024, ha approvato la presente legge.

IL PRESIDENTE